



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6

Tel. 0542/56911 - Fax 56900

E-Mail: urp@mordano.provincia.bologna.it

Sito Internet: www.comunemordano.it

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 30/04/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO
2015

L'anno **Duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**
nella sala adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello
risultano:

GOLINI STEFANO	Presente	GASPARRI MAURIZIO	Presente
LANZONI FOSCA	Presente	TEDALDI ANTONIO	Presente
CAVINA MARCO	Presente	FOLLI CINZIA	Presente
TASSINARI NICOLA	Presente		
DALL'AGLIO CARLO	Presente		
AVONI FEDERICO	Presente		
CIRESE PIERINA	Presente		
SGUBBI VALENTINA	Assente		
FRABBONI NICOLETTA	Presente		
GRANDI SIMONE	Assente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale CIGNA GIORGIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOLINI STEFANO nella qualità
di Sindaco ha assunto la presidenza in apertura di seduta e passa alla trattazione
dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 4 dell'OdG.

Sono stati individuati scrutatori i consiglieri: AVONI FEDERICO, CIRESE PIERINA,
TEDALDI ANTONIO.

...omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che conferma la disciplina della componente patrimoniale nel tributo dell'imposta Municipale propria (IMU) istituita con art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, non apportando modifiche alla precedente normativa (IUC) conferma le disposizioni riferite all'anno 2014 in materia di fiscalità locale immobiliare;

considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

considerato altresì che, ai sensi del medesimo comma 380 lett. f) della L. n. 228/2012, è tuttavia riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

Visto l'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011 così come approvato dal D.L. 102 del 31 agosto 2013, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124 che prevede l'istituzione di nuove esenzioni per i c.d. beni merce destinati alla vendita e non locati dalle imprese costruttrici;

Richiamato il comma 707 dell'art. 1 della soprarichiamata legge di stabilità 2014 che definisce soggette ad Imu le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9, mentre ai sensi del comma 710 sono esentati da imu i fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti all'art.13, commi 7 e 8 DL 201/2011;

- richiamata la deliberazione C.C. n. 17 del 29 aprile 2014, esecutiva, con la quale, fra l'altro, venivano confermate le Aliquote Imposta Municipale propria per l'anno 2014";

- visto l'art. 1 comma 380 lett. g) della L. n. 228/2012, che dà facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- preso atto del gettito effettivo incassato nell'anno 2014, in relazione all'imposta municipale propria e considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 viene prevista una entrata da Imposta Municipale propria di € 1.192.000, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale, così come indicato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono per l'anno 2015 la misura delle aliquote della imposta municipale da applicarsi nell'anno 2015, da leggersi congiuntamente alla Deliberazione di approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili (da adottarsi in data odierna), rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014;

- tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi per l'anno 2015 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 201 e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio comunale;

- visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

- visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del 21.3.2015) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2015;

Ritenuto pertanto di confermare definire le aliquote Imu 2015 come segue:

- aliquota di base **ordinaria IMU** nella misura del **9,6 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- **aliquota ordinaria IMU del 4,6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

- aliquota **agevolata IMU** al **4,6 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer - , che beneficino, altresì, della detrazione per l'abitazione principale di €200 prevista per le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

- aliquota **massima IMU del 10,6 per mille**, al fine di disincentivarne rispettivamente il mancato utilizzo ai fini edificatori o il mancato inserimento nel mercato degli affitti, per le aree fabbricabili e gli immobili di categoria A (escluso A10) e relative pertinenze, sfitti o a disposizione (come da regolamento IMU), possibilità, peraltro, disciplinata all'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;

- aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, in quanto trattasi di mantenere un mercato delle locazioni calmierate con riferimento ai canoni concordati, possibilità, peraltro, prevista al comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;

- aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** ai proprietari che concedono in comodato gratuito a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, l'abitazione e relativa pertinenza concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado che la occupino quale loro abitazione principale risultante da residenza anagrafica. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** a tutti i terreni agricoli valutata la attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonché l'incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole rispetto alla previgente disciplina ICI;

- aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** al fine di contribuire ad incentivare l'occupazione, per i fabbricati di categoria D di proprietà di aziende di nuovo insediamento nel territorio comunale e con un numero di dipendenti attivi nel territorio comunale pari o superiore a 3, per i primi tre anni. Tale aliquota si prevede per lo stesso periodo di tre anni anche per i fabbricati di categoria D appartenenti ad aziende che rilevino attività presenti sul territorio comunale cessate in seguito a procedure di cassa integrazione e mobilità, che incrementino sul territorio comunale un numero di dipendenti pari o superiore a 3;

- aliquota **agevolata IMU al 5,3 per mille**, ai fini di incentivare l'utilizzo ai fini edificatori, ai proprietari di aree fabbricabili che abbiano ottenuto apposito Permesso di Costruire ovvero titolo edificatorio per la realizzazione di una nuova edificazione coerente con la destinazione urbanistica dell'area in argomento, per un periodo pari ad anni tre dalla data della titolarità ad edificare e versato il relativo contributo di costruzione. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata - ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata - presentino all'Ufficio Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, con l'indicazione degli estremi del titolo edilizio, del versamento del contributo di costruzione e la scadenza del triennio per il quale beneficiano dell'agevolazione. Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l'aliquota del 5,3 per mille solo per il secondo semestre. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

- preso atto che, a seguito del D.L. n.4 del 23.01.2015, questo comune risulta classificato nell'elenco ISTAT di cui sopra come non montano e che, pertanto, risulta superfluo quanto contenuto alla lett. g) dell'art. 13 – Esenzioni - del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), riferito ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, di cui all'Allegato A) del medesimo regolamento;

- Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 87 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

- Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1/1/2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dall'1/1/2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;

- preso atto del provvedimento prot. n. 3277/6 del 29.5.2014 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte e del decreto prot. n. 3278/6 del 29.5.2014 di nomina della Posizione Organizzativa nella persona della Dott.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;

- dato atto che del presente provvedimento è stata informata la competente Commissione Consiliare

- ravvisata l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

- Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Folli, Gasparri, Tedaldi)

D E L I B E R A

1) di definire, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato, altresì, il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno **2015**, le aliquote dell'imposta municipale propria, confermando le medesime del 2014 come segue:

a) l'aliquota di base **ordinaria ai fini IMU** nella misura del **9,6 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) **aliquota ordinaria IMU del 4,6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.

c) aliquota massima IMU del **10,6 per mille** per le aree fabbricabili (fatto salvo per le aree edificabili che ricadano nelle condizioni successivamente indicate e finalizzate all'incentivazione dell'utilizzo ai fini edificatori delle stesse) e gli immobili di categoria A (escluso A10) e relative pertinenze, sfitti o a disposizione (come da regolamento IMU);

d) aliquota **agevolata IMU al 4,6 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer - , che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale di €200 prevista per le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

e) aliquota agevolata IMU al **7,6 per mille nei seguenti casi:**

- per i terreni agricoli;

- per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale e relativa pertinenza, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 431/1998, previamente trasmessi al Comune. L'aliquota agevolata troverà applicazione secondo la disciplina contenuta all'art. 4, comma 2 del Vigente Regolamento comunale dell'imposta Municipale propria che prevede, nello specifico, che i contribuenti presentino, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruirne vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata), al Servizio Tributi Associato del Comune di Mordano apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431. La predetta aliquota verrà applicata in ragione del periodo in cui gli immobili sono locati, nel rispetto delle previsioni di cui alla citata legge. E' condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota agevolata sia l'effettuazione della comunicazione che il requisito della residenza da parte del locatario. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l'aliquota dello 7,6 per mille solo per il secondo semestre. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

- per i fabbricati di categoria D di proprietà di aziende di nuovo insediamento nel territorio comunale e con un numero di dipendenti attivi nel territorio comunale pari o superiore a 3, per i primi tre anni. Tale aliquota si prevede per lo stesso periodo di tre anni anche per i fabbricati di categoria D appartenenti ad aziende che rilevino attività presenti sul territorio comunale cessate in seguito a procedure di cassa integrazione e mobilità, che incrementino sul territorio comunale un numero di dipendenti pari o superiore a 3;

- per l'abitazione e relativa pertinenza concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado, che la occupino quale loro abitazione principale risultante da residenza anagrafica. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

f) aliquota **agevolata IMU al 5,3 per mille**, ai fini di incentivare l'utilizzo ai fini edificatori, ai proprietari di aree fabbricabili che abbiano ottenuto apposito Permesso di Costruire ovvero titolo edificatorio per la realizzazione di una nuova edificazione coerente con la destinazione urbanistica dell'area in argomento, per un periodo pari ad anni tre dalla data della titolarità ad edificare e versato il relativo contributo di costruzione. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata - ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata - presentino all'Ufficio Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, con l'indicazione degli estremi del titolo edilizio, del versamento del contributo di costruzione e la scadenza del triennio per il quale beneficiano dell'agevolazione. Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l'aliquota del 5,3 per mille solo per il secondo semestre. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

2) di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, a cura del Servizio proponente, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/211;

Successivamente,

il Consiglio Comunale approva l'eseguibilità immediata del presente provvedimento in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 posto in successivo punto dell'Ordine del Giorno di questa stessa seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2015

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 267 / 2000:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Claudia Dal Monte)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Marco Casolini)

